



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Città Metropolitana di Milano
Settore Finanziario Servizio Tributi

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 5 del 16/02/2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 55 DEL 14/12/2011
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 20/02/2020

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Motta Visconti, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Motta Visconti, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

Art. 5
Variazione dell'aliquota

1. l'aliquota è fissata per l'anno 2020 nelle seguenti misure:
0,60 punti percentuali per i redditi imponibili fino a euro 15.000,00
0,70 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00

0,77 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00;
0,79 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00;
0,80 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a euro 75.000,00;

2. di precisare che la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – IRPEF, stabilita nell'importo di € 10.000,00, opera nel senso che l'addizionale stessa non è dovuta dai contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale, inferiore o pari a tale valore;
3. Per gli anni successivi le predette aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti, con apposito provvedimento dell'organo consiliare. In caso di mancata adozione la deliberazione si intende prorogata di anno in anno.
4. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato direttamente al comune di Motta Visconti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7

Funzionario responsabile

1. Il Funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del settore Finanziario.

Art. 8

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi legali maggiorati di un punto percentuale calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Sulle somme derivanti dall'attività di verifica di cui al comma precedente è possibile chiedere la rateizzazione delle somme dovute. A tal fine si rimanda a quanto disposto dall'art. 8 commi 3-4- 5-6-7 del Regolamento comunale per l'accertamento con adesione.

Art. 9

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2020.